CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità
Servizio Amministrazione territorio e trasporti

Atto N. 3333/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE GARA PODISTICA "18° TRAIL DI PORTOFINO" IN DATA 08/11/2026.

In data 04/11/2026 il dirigente Ing. GIANNI MARCHINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista l’istanza pervenuta in data 16/10/2026 e successive integrazioni del 21/10/2026, 03/11/2026 e del 04/11/2026, presentata dalla ASD Atletica Due Perle Via del Senso, 2 – Rapallo - intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della gara podistica denominata: “18° Trail di Portofino” che avrà luogo il giorno 08/11/2026 con partenza da Santa Margherita Ligure – Piazza San Siro alle ore 09:00 ed arrivo sempre nel medesimo luogo alle ore 15:00 circa. La gara interesserà i Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli e Portofino attraversando i sentieri pedonali del Monte di Portofino e seguendo il percorso indicato nella tabella di marcia allegata alla presente che costituisce parte integrante della presente;

Visto che l’organizzatore in data 04/11/2026 dichiara di aver effettuato un sopralluogo su tutto il percorso della gara, il quale è risultato idoneo al regolare svolgimento della manifestazione;

Accertata l’ottemperanza, da parte del richiedente, al disposto del comma 6 dell’Art. 9 del D.lgs 30/04/92 n. 285, riguardante l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, mediante stipula della seguente polizza UnipolSai n. 206634581;

Vista la nota prot. 63351 del 16/10/2026 con la quale sono stati richiesti nulla osta o pareri ai soggetti interessati dal percorso della gara;

Visti i seguenti nulla osta favorevoli espressi che si allegano in copia e che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione le cui prescrizioni dovranno essere scrupolosamente osservate:
Comune di Camogli ns prot. n. 63930 del 20/10/2026;
Comune di Portofino prot. n. 14504 del 21/10/2026, da cui risultano accordi circa la gestione del transito lungo le strade aperte alla circolazione veicolare e pedonale;
Ente Parco di Portofino prot. n. 3079 e n. 3081 del 21/10/2026, da cui risulta che l’organizzatore ha adottato tutta le misure di contenimento della PSA;
Comune di Santa Margherita Ligure ns prot. n. 64190 del 21/10/2026;

Considerato che sui tratti di strada aperti alla circolazione veicolare interessati dalla gara dovranno essere emanati, a cura degli enti competenti, provvedimenti di temporanea sospensione della circolazione e che all’adozione di tali provvedimenti è subordinata l’efficacia della presente autorizzazione;

Viste le disposizioni dell’art. 9, D.Leg.vo 30.04.1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 12, L.R. 22/01/1999 n. 3, come modificato dall’art. 1, L.R. 18/03/2003 n.

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

11;Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;
Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;
Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Gianni Marchini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

A U T O R I Z Z A

la ASD Atletica Due Perle Via del Senso, 2 – Rapallo – ad effettuare la gara podistica denominata: "18° Trail di Portofino" che avrà luogo il giorno 08/11/2026 con partenza da Santa Margherita Ligure – Piazza San Siro alle ore 09:00 ed arrivo sempre nel medesimo luogo alle ore 15:00 circa. La gara interesserà i Comuni di Santa Margherita Ligure, Camogli e Portofino attraversando i sentieri pedonali del Monte di Portofino e seguendo il percorso indicato nella tabella di marcia e nella mappa allegate che costituiscono parte integrante della presente;

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere esercitata una rigorosa vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
2. prima dell'inizio della gara i responsabili delle squadre e i concorrenti dovranno essere informati circa l'ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi o di ostacoli ovvero di altre circostanze che possono determinare pericolo, fornendo indicazione circa le modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
3. prima dell'inizio della manifestazione dovrà essere effettuato un ulteriore sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertarne l'effettiva transitabilità e durante la gara stessa il percorso dovrà essere monitorato;
4. dovrà essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di un adeguato numero di ambulanze e di medici;
5. i concorrenti dovranno essere informati che accumulando un distacco incolmabile, in base ai regolamenti sportivi, rispetto ai primi, non potranno essere più considerati in gara e dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale;
6. dovrà essere garantita la tutela della strada e dei sentieri, dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, ai sentieri, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente Proprietario per il seguito di competenza. Al termine della manifestazione, dovranno essere rimossi tutti i cartelli e le segnalazioni varie ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
7. le intersezioni e gli accessi pubblici e privati che interessano il percorso di gara dovranno essere presidiate per il tempo in cui sia disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione;

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Territorio e mobilità

Servizio Amministrazione territorio e trasporti

8. dovrà essere rispettato il percorso di gara;
9. dovranno essere preavvisate almeno 24 ore prima le aziende che svolgono servizi pubblici di linea,
10. copia dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo del veicolo del direttore di gara o del soggetto che ne fa le veci per gli eventuali controlli da parte degli Organi di Polizia;
11. dovranno essere messe in atto idonee misure di sicurezza nel caso sia consentita la presenza di pubblico lungo il percorso di gara;
12. dovrà essere disposta la transennatura dei tratti di strada antecedente e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei concorrenti in gara;
13. la sicurezza dei concorrenti dovrà essere assicurata anche mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi in prossimità di punti più pericolosi del percorso che dovranno essere segnalati da personale incaricato;
14. Per quanto riguarda il percorso su sentieri l'eventuale transito su proprietà private dovrà essere preventivamente autorizzato dai legittimi proprietari.
15. in eventuali tratti non agonistici i concorrenti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada;
16. dovrà essere osservate le misure cautelative e di mitigazione del rischio di diffusione delle Peste Suina Africana dichiarate dall'organizzatore ed indicate dalle competenti autorità locali;
17. L'Organizzatore:
 - provvederà, con proprio personale, ad assicurare un'adeguata sorveglianza per garantire la massima tutela della sicurezza.
 - sarà responsabile per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti e prescrizioni della presente autorizzazione, manlevando la Città Metropolitana di Genova da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

La presente autorizzazione è valida per il giorno 08/11/2026 e con le modalità sopraindicate ed è sempre revocabile per i motivi di ordine, sicurezza, incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni cui è vincolata.

La validità della presente autorizzazione è subordinata:

- all'attuazione di tutte le misure di sicurezza a tutela della incolumità pubblica e dei partecipanti alla gara.
- all'emissione da parte degli Enti competenti dei provvedimenti di temporanea sospensione della circolazione sui tratti di strade aperti alla circolazione veicolare interessati allo svolgimento della gara.

Il presente atto dirigenziale potrà essere impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on line dell'Ente ed entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi della normativa del Codice del processo amministrativo d.lgs. 104/2010 e smi.

GBB/

Sottoscritta dal Dirigente
(GIANNI MARCHINI)
con firma digitale